COMUNE DI VICCHIO

(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E L'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/05/2025

Indice degli articoli

Articolo 1 - Materie disciplinate 2

Articolo 2 - Definizione del patrocinio e obiettivi 2

Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative per la concessione del patrocinio. Ammissione o esclusione. 2

Articolo 4 - Casi eccezionali 3

Articolo 5 - Responsabilità, ulteriori concessioni e benefici connessi al Patrocinio 3

Articolo 6 - Le istanze di patrocinio 3

Articolo 7 - Pubblicizzazione del patrocinio 4

Articolo 8 - Revoche e Sanzioni 4

Articolo 9 - Altri enti pubblici patrocinatori 4

Articolo 10 - Sponsor privati 4

Articolo 11 - Utilizzo dello stemma comunale da parte di soggetti diversi. Concessioni d'uso 5

Articolo 12 - Norma transitoria 5

Articolo 13 - Norma finale 5

Articolo 1 - Materie disciplinate

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio.

Articolo 2 - Definizione del patrocinio e obiettivi

1. Il Comune di Vicchio favorisce le iniziative dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, e dei soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza e di valore pubblico.

2. Per il raggiungimento di tale scopo può avvalersi dell'istituto del patrocinio.

3. Il patrocinio del Comune esprime l'apprezzamento, il riconoscimento morale e la simbolica adesione a iniziative che perseguano finalità riconosciute come meritevoli dal punto di vista istituzionale, sociale, educativo, culturale, sportivo, ambientale, turistico, economico, storico, scientifico, umanitario e artistico.

4. Il patrocinio dell'Amministrazione comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, la riproduzione in originale dello stemma del Comune unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Vicchio".

Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative per la concessione del patrocinio. Ammissione o esclusione

1. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito, corrispondente alla durata delle attività, che:

   a) sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, con le linee di azione consolidate, i progetti e le linee programmatiche del Comune;
   b) hanno rilevanza, significato ed interesse, per il Comune di Vicchio e per i suoi cittadini, valutate anche sulla base di parametri dimensionali e di gradimento;
   c) hanno legame con le tradizioni locali o con quelle dei gruppi comunitari originari di altre regioni operanti nel territorio;
   d) sono senza scopo di lucro (salvo quelle di carattere formativo o i casi eccezionali);
   e) garantiscono la libera espressione delle opinioni, nel caso di convegni, dibattiti o assemblee.

2. Il patrocinio non viene concesso per iniziative o manifestazioni che:

   a) hanno carattere generale, ovvero non siano localizzabili in un arco di tempo definito;
   b) sono a scopo di lucro, finalizzate unicamente, o prevalentemente, alla vendita di opere, prodotti o servizi;
   c) sono promosse da partiti, movimenti politici o organizzazioni di categoria, ad esclusivo fine di propaganda, proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
   d) non sono coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

3. Le iniziative patrocinate possono svolgersi anche al di fuori del territorio di Vicchio, a patto che ricorrano una o più condizioni espresse al comma 1.

Articolo 4 - Casi eccezionali

1. In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3 commi 1 e 2, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, la Giunta comunale con propria Deliberazione può concedere il patrocinio per iniziative che abbiano profili commerciali e lucrativi, ma che siano di particolare rilevanza per la comunità locale, ne promuovano l'immagine e il prestigio in modo rilevante ed incisivo, oppure abbiano finalità di beneficenza e solidarietà.

Articolo 5 - Responsabilità, ulteriori concessioni e benefici connessi al Patrocinio

1. Il conferimento del patrocinio non comporta necessariamente il coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari e non coinvolge l'Ente in alcuna forma di responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato, con i contenuti dello stesso, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti o di terzi.

2. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà dunque dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

3. La Giunta comunale, nei casi di particolare interesse e valore pubblico, con propria Deliberazione può riconoscere l'utilizzo gratuito di strutture e spazi comunali e può concedere ogni altra agevolazione prevista dai vigenti regolamenti o disposizioni comunali. La Giunta può stabilire, altresì, contributi a rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento.

Articolo 6 - Le istanze di patrocinio

1. L'istanza di richiesta di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere:
   a) Indirizzata al Sindaco;
   b) Redatta su apposito modulo;
   c) Consegnata all'ufficio Protocollo del Comune, o inoltrata a mezzo servizio postale, posta elettronica o certificata almeno 30 giorni prima della data dello svolgimento dell'iniziativa.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare, deve riportare:
   a) L'esatta descrizione e l'attività statuaria del soggetto richiedente e di soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'iniziativa.
   b) La data, il luogo e la durata della manifestazione;
   c) Il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
   d) Gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa
   e) Ogni altra notizia utile.

3. All'istanza deve essere allegato l'elenco del materiale promozionale dell'evento nel quale dovrà essere riportata la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Vicchio"* unitamente allo stemma del Comune di Vicchio. Nel caso in cui al momento della richiesta il richiedente non potesse fornire l'elenco del materiale promozionale dell'evento che verrà utilizzato, lo stesso dovrà dichiarare che

la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Vicchio"* unitamente allo stemma del Comune di Vicchio saranno apposte in tutto il materiale promozionale prodotto.

4. La Giunta comunale esamina e delibera sull'istanza di patrocinio.
5. Modifiche o integrazioni sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
6. L'Amministrazione comunica per iscritto al richiedente l'esito della richiesta di patrocinio, specificando le motivazioni in caso di diniego.
7. L'Amministrazione può verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza.

Articolo 7 - Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in massima evidenza su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario lo stemma del Comune di Vicchio, in originale e non distorto, unitamente alla dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Vicchio",* sotto o in prossimità dello stemma.
2. Il patrocinio dovrà, inoltre, essere evidenziato sia nel corso della realizzazione dell'iniziativa che per le campagne di comunicazione (comunicati stampa, interviste, ecc).

Articolo 8 - Revoche e Sanzioni

1. In caso di utilizzo improprio del patrocinio o violazione delle relative disposizioni, l'Amministrazione comunale può adottare le seguenti misure: a) Assegnare all'interessato un termine per la regolarizzazione della situazione; b) Richiedere la correzione del materiale pubblicitario, anche se già in stampa, o il ritiro di materiale già diffuso; c) Revocare la concessione del patrocinio e le eventuali agevolazioni concesse;
2. Il richiedente non può modificare o variare in modo sostanziale unilateralmente il programma dell'iniziativa pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Articolo 9 - Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 10 - Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme del piano di comunicazione e divulgazione pubblicitaria, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che lo stemma del Comune sia apposto fra i loghi istituzionali e comunque prima degli sponsor privati.

Articolo 11 - Utilizzo dello stemma comunale da parte di soggetti diversi. Concessioni d'uso.

1. L'uso dello stemma istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente, è consentito, previa autorizzazione:
   a) In accompagnamento alla concessione del patrocinio;
   b) In casi diversi dalla concessione del patrocinio, valutabili caso per caso;
   c) Nella realizzazione di cartografie, piantine, guide e materiale analogo.
2. Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare analiticamente con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicistico sul quale sarà apposto. Il materiale promozionale o pubblicitario su cui sarà apposto lo stemma dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva del Sindaco o, in sua assenza, del Vice Sindaco, o altra figura designata.
3. La concessione in uso dello stemma, in uno dei casi al comma 1, è riferita alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordata in via permanete. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.
4. La concessione in uso dello stemma in via "continuativa" riguarda esclusivamente la riproduzione del "labaro" di associazioni che hanno sede nel territorio di Vicchio e si sono distinte per particolari meriti a maggior lustro del Comune.
5. L'uso dello stemma del Comune, è altresì consentito, senza richiesta di autorizzazione preventiva:
   a) Ai Gruppi consiliari, o ai singoli consiglieri limitatamente alle comunicazioni istituzionali indirizzate al Comune, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni. Per qualsiasi altro utilizzo non rientrante nella fattispecie precedente è richiesto il preventivo assenso della Giunta Comunale;
   b) Ai Comitati, Consorzi, Società pubbliche, Enti privati a controllo pubblico o Enti sovracomunali cui il Comune, a vario titolo, aderisce, limitatamente all'espletamento delle funzioni istituzionali degli stessi.

Articolo 12 - Norma transitoria

1. Le richieste di patrocinio già in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno trattate secondo le disposizioni precedenti, a meno che non sia più conveniente applicare le disposizioni del presente regolamento. I soggetti già autorizzati sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni.

Articolo 13 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamo le disposizioni contenute in norme legislative, anche regionali, nello Statuto e nei vigenti Regolamenti Comunali.